

Allegato "A" Repertorio numero 5051 Raccolta numero 3342

**Statuto**

**Fondazione di Partecipazione**

**FONDAZIONE SINERGIA C.E.R.**

**Articolo 1 - Costituzione - Sede**

È costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE SINERGIA C.E.R.", con sede legale in Sotto il Monte Giovanni XXIII, all'indirizzo risultante dal Registro delle Persone Giuridiche.

La modifica dell'indirizzo all'interno del Comune non costituisce modifica del presente Statuto.

La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 199/21 e dall'Allegato A alla deliberazione ARERA 727/2022/R/eel come integrato e modificato dalla deliberazione ARERA 15/2024/R/eel, le attività della Fondazione saranno svolte in via esclusiva all'interno del territorio della Regione Lombardia.

**Articolo 2 - Scopi**

La Fondazione persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione ha come oggetto sociale prevalente quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

Più precisamente, la Fondazione ha lo scopo di costituire una o più configurazioni di autoconsumo diffuso nella forma di comunità di energia rinnovabile ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 e delle norme di attuazione della direttiva stessa, il D.Lgs. n. 199/2021, nonché delle relative disposizioni attuative, e di svolgere tutte le attività da queste consentite.

L'obiettivo principale della Fondazione è fornire come comunità di energia rinnovabile benefici ambientali, economici e sociali ai membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici dei membri all'interno degli ambiti territoriali delimitati dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi il D.Lgs. n. 199/2021 nonché le relative disposizioni attuative, tra cui il D.M MASE 07/12/2023, n. 414 e le Regole Operative adottate con Decreto Direttoriale MASE n. 22/2024. L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore

soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale all'Allegato 1 del D.M. MASE 07/12/2023, n. 414 (la "Quota Eccedentaria"), è destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Per raggiungere lo scopo suddetto la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività:

- produrre, consumare, immagazzinare, condividere e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque nella disponibilità dalla Comunità ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi il D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni attuative, ivi compresi l'Allegato A alla Delibera ARERA 727/2022, il D.M. MASE 07/12/2023, n. 414 e le Regole Operative adottate con Decreto Direttoriale MASE n. 22/2024 anche mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di membri della Fondazione o di soggetti terzi;

- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Fondazione stessa ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi il D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni attuative, ivi compresi l'Allegato A alla Delibera ARERA 727/2022, il D.M. MASE 07/12/2023, n. 414 e le Regole Operative adottate con Decreto Direttoriale MASE n. 22/2024, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di membri o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri come clienti. A tal fine, la Fondazione potrà gestire i rapporti con il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. ed accedere ai dati di produzione e di consumo dei membri ai fini della verifica e rendicontazione della condivisione dell'energia;

- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione;

- produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità;

- realizzare progetti di contrasto alla povertà energetica,

anche attraverso la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili a favore dei propri membri o di soggetti terzi che si trovino in condizioni di povertà energetica;

- erogare a titolo gratuito denaro a sostegno di specifici progetti coerenti ai propri scopi, in particolare per la realizzazione di benefici ambientali, economici e sociali alle aree locali in cui opera la Fondazione.

La Fondazione è autonoma e la partecipazione ad essa è aperta e volontaria, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale.

La Fondazione è effettivamente controllata dai membri persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.

Per la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eventualmente detenuti dalla Comunità in qualità di produttore e in eccedenza rispetto all'energia condivisa, la Fondazione può concludere accordi con grossisti e trader.

I Fondatori, i Fondatori Promotori e i Partecipanti, con l'adesione alla Fondazione, conferiscono mandato a quest'ultima quale referente ai fini della costituzione e gestione della Configurazione di riferimento, secondo quanto previsto dall'art. 3.4, lett. e) del TIAD, individuandola quale delegata responsabile del riparto dell'energia condivisa e demandandole la gestione delle partite di incasso e pagamento verso il GSE e i venditori ai sensi dell'Articolo 32 del D. Lgs 199/2021.

Pertanto, la Fondazione, nella persona del suo legale rappresentante, è individuata quale soggetto delegato delle configurazioni responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023 e quale referente delle configurazioni ai sensi dell'art. 1.1), lett. hh) della Delibera ARERA 727/2022, ss.mm.ii..

La Fondazione, tramite il Consiglio di Amministrazione, può demandare il ruolo di delegato ed il ruolo di referente ad un soggetto terzo, a condizione che il mandato sia conforme alla

normativa di riferimento.

La Fondazione assicura, tramite il Consiglio di Amministrazione, che i membri della Fondazione, in qualità di consumatori finali, abbiano un'adeguata e preventiva informativa sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art.4 del DM MASE 414 del 7.12.2023, anche tramite il referente mandatario nel caso in cui il ruolo sia delegato ad un soggetto diverso dalla Fondazione.

### **Articolo 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse**

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- organizzare la realizzazione di qualsiasi evento e/o la realizzazione di qualsiasi opera, anche di interesse pubblico, interagendo con tutti gli organismi ed istituzioni, nazionali ed internazionali, che condividano le proprie finalità;
- realizzare programmi che abbiano per oggetto gli obiettivi prefissati e che prevedano una partecipazione diretta dei cittadini, per favorire il dibattito all'interno della comunità e stimolare, presso la stessa, una maggiore presa di coscienza sui vantaggi della diffusione delle energie rinnovabili e della generazione distribuita;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta delle attività di cui all'articolo 2 del presente statuto;
- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- promuovere, organizzare e svolgere seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti ed il pubblico;
- supportare l'attività di ricerca nel settore delle energie

rinnovabili, nonché svolgere attività di supporto allo sviluppo della diffusione delle energie rinnovabili e della generazione distribuita, anche mediante collaborazione e/o supporto ad altri enti, pubblici o privati;

- svolgere ogni altro servizio o attività idonei ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

In via sussidiaria e strumentale la Fondazione può svolgere qualsiasi operazione industriale, commerciale e immobiliare necessaria per lo svolgimento dei suoi scopi istituzionali, fermo restando che non potranno essere svolte dalla Fondazione tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.

La Fondazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119 del D.L. 34/2020, dell'art. 16-bis del DPR 917/86 e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri fini sociali, ivi compresa l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie.

Tenuto conto degli scopi della Fondazione, ogni forma di trasferimento dei benefici ai membri dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa vigente.

#### **Articolo 4 - Vigilanza**

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

#### **Articolo 5 - Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori, dai Fondatori, da Partecipanti e/o da terzi ed espressamente destinati al fondo di dotazione;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto ed espressamente destinati al fondo di dotazione;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

#### **Articolo 6 - Fondo di Gestione**

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori, dai Fondatori, da Partecipanti e/o da terzi ed espressamente destinati al fondo

di gestione;

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi, non destinati al patrimonio, attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e/o dall'Unione Europea;
- dai contributi e/o finanziamenti in qualsiasi forma concessi da parte di soggetti terzi;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, ivi compresi eventuali contributi e incentivi.

Le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi, salvo la specifica destinazione dei fondi sociali di Configurazione.

Il patrimonio dovrà essere gestito dal Consiglio di Amministrazione con modalità idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività istituzionali ed a garantirne la continuità nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti.

La Fondazione gestisce il patrimonio con modalità organizzative interne idonee ad assicurare trasparenza e tracciabilità per i diversi progetti, nonché la separazione delle singole voci di attività, anche mediante l'istituzione di fondi o patrimoni con destinazione filantropica vincolata, nel rispetto dei principi del Codice Civile e conformi alle finalità e agli scopi della Fondazione.

Gli importi pagati alla Fondazione ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli artt. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023, ss.mm.ii. saranno destinati dai membri prioritariamente alla copertura dei costi di gestione della Fondazione e saranno utilizzati secondo quanto previsto da appositi regolamenti adottati per ciascuna Configurazione dal Consiglio di Amministrazione, previo parere vincolante del Comitato di Configurazione di riferimento (il "Regolamento di Configurazione"), fermo restando che la Quota Eccedentaria dovrà essere destinata alla realizzazione di progetti di finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, ovvero sarà in ogni caso destinata ai soli consumatori diversi dalle imprese, secondo quanto previsto nei Regolamenti di Configurazione.

#### **Articolo 7 - Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre dell'anno precedente il Consiglio

d'Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile dell'anno successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti, dovranno essere seguiti i principi dettati dal Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili. In particolare, dovranno essere evidenziate autonomamente e separatamente le risultanze dell'utilizzo dei fondi eventualmente gestiti in amministrazione separata.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### **Articolo 8 - Membri della Fondazione**

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori,
- Fondatori;
- Partecipanti.

#### **Articolo 9 - Fondatori Promotori**

Sono Fondatori Promotori:

Il Comune di ALMENNO SAN BARTOLOMEO  
Il Comune di BARZANA,  
il Comune di BONATE SOTTO,  
il Comune di BREMBATE DI SOPRA,  
il Comune di CALUSCO D'ADDA,  
il Comune di CAPRINO BERGAMASCO,  
il Comune di CARVICO,  
il Comune di CISANO BERGAMASCO,  
il Comune di LOMAGNA,  
il Comune di MAPELLO,  
il Comune di MONTE MARENZO,  
il Comune di OSNAGO,  
il Comune di PADERNO D'ADDA,  
il Comune di PALADINA,  
il Comune di PALAZZAGO,  
il Comune di PONTE SAN PIETRO,  
il Comune di ROBBIATE,  
il Comune di RONCOLA,  
il Comune di SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII,  
il Comune di SUISIO,  
il Comune di TORRE DE' BUSI,  
il Comune di VERDERIO e  
il Comune di VILLA D'ADDA.

#### **Articolo 10 - Fondatori**

Possono divenire "Fondatori" gli Enti Locali e gli Enti del Terzo Settore (ETS) o senza scopo di lucro aventi i requisiti stabiliti dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi il D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni attuative, che condividano le finalità della Fondazione e che contribuiscano al Fondo di Dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante contributi in denaro ovvero l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

I Fondatori sono ammessi con delibera inappellabile dei Fondatori Promotori adottata con il voto favorevole della maggioranza degli stessi. I Fondatori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti adottati e adottandi.

#### **Articolo 11 - Partecipanti**

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" i soggetti che, avendo i requisiti stabiliti dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi, il D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni attuative, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi. I Partecipanti possono contribuire alla vita della Fondazione anche mediante la produzione o il prelievo di energia elettrica dai punti di connessione che rilevano per la Comunità, ovvero mediante contributi in denaro o con l'attribuzione di beni o attività.

Possono far parte della Fondazione tutti i clienti finali, in particolare i clienti domestici, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, ed i produttori di energia che abbiano requisiti previsti dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi il D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni attuative, per essere membri della comunità energetica.

I Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio d'Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti adottati e adottandi.

#### **Articolo 12 - Diritti e doveri**

La partecipazione alla Fondazione prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia.

La Fondazione assicura, tramite il Consiglio di Amministrazione, che i membri, in qualità di consumatori finali, abbiano un'adeguata e preventiva informativa sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art. 4 del D.M. MASE 7.12.2023, n. 414 e dalle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" GSE di cui all'Allegato 1 del D.D. del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 febbraio 2024, n. 22, ovvero dalla diversa normativa tempo per tempo vigente.

Il Consiglio d'Amministrazione determinerà con regolamento la suddivisione e raggruppamento dei Fondatori, dei Fondatori Promotori e dei Partecipanti in ragione della partecipazione alle diverse configurazioni costituite ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021, dalle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" GSE di cui all'Allegato 1 del D.D. del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 febbraio 2024, n. 22 e delle relative disposizioni attuative (c.d. "Configurazioni"). Fermo restando che i Fondatori, i Fondatori Promotori e i Partecipanti possono appartenere ad una sola categoria rappresentativa della Configurazione, nel caso in cui i membri siano titolari di più punti di connessione, connessi a diverse Cabine Primarie, al momento dell'adesione potrà essere indicata la categoria di appartenenza ovvero, in difetto di scelta, sarà assegnato alla categoria corrispondente alla Cabina Primaria in cui è titolare di più punti di connessione.

All'atto della richiesta di adesione, i Fondatori Promotori e i Partecipanti dovranno:

- fornire i dati necessari per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e dare esplicito mandato alla Fondazione per la costituzione e gestione della Comunità Energetica Rinnovabile, secondo quanto previsto dall'art. 3.4, lett. e) del TIAD, individuandola quale delegata responsabile del riparto dell'energia condivisa e demandandole la gestione delle partite di incasso e pagamento verso il GSE e i venditori ai sensi dell'Articolo 32 del D. Lgs 199/2021;
- dichiarare di accettare le norme del presente Statuto e i regolamenti adottati.

#### **Articolo 13 - Esclusione e recesso**

La maggioranza dei Fondatori Promotori decide, con deliberazione assunta a maggioranza, l'esclusione di Fondatori e dei Partecipanti, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti assunti come obbligo, ovvero previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- perdita dei requisiti di cui all'art. 10 e 11.

I Fondatori ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, con comunicazione al Presidente della Fondazione e con effetto al momento della comunicazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte e fermo restando il pagamento da parte del membro receduto di eventuali corrispettivi concordati in

caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

#### **Articolo 14 - Organi della Fondazione**

Sono organi necessari della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Fondatori;
- l'Assemblea;
- il Presidente della Fondazione;
- Il Comitato Scientifico;
- il Comitato Etico;
- i Comitati di Configurazione;
- l'Organo di Revisione.

Possono essere nominati membri degli organi della Fondazione i soggetti che abbiano i requisiti di onorabilità, indipendenza, autorevolezza e che siano in possesso di titoli professionali, scientifici e culturali adeguati.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di Revisione.

#### **Articolo 15 - Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, incluso il Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati inizialmente con l'atto costitutivo e, successivamente, con le seguenti modalità:

1 (uno) membro dall'Assemblea;

I restanti membri dal Collegio dei Fondatori.

I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato, solo per giusta causa.

In caso di revoca o dimissioni il soggetto che ha nominato il membro dimissionario o revocato deve provvedere alla nomina, secondo i criteri del presente statuto, del sostituto, che dura in carica fino alla scadenza prevista per il Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- redigere e approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- approvare i regolamenti della Fondazione, in particolare i Regolamenti di Configurazione, come definiti all'art. 6, previo parere vincolante del Comitato di Configurazione di riferimento;
- deliberare, per ciascuna Configurazione, in merito

all'individuazione degli enti no profit e del terzo settore cui destinare gli importi per realizzare progetti che forniscano benefici sociali ed ambientali al territorio della Configurazione, previo parere vincolante relativo del Comitato di Configurazione, nel rispetto del Regolamento di Configurazione di riferimento e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dei Fondatori;

- assicurare un'adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui al D.M. MASE 07/12/2023, n. 414, anche attraverso il referente;

- delegare la funzione di referente che spetta alla Fondazione per il servizio per l'autoconsumo diffuso, nei termini e con le modalità previste dalla Delibera ARERA 727/2022, dell'Allegato 1 del D.M. MASE 07/12/2023, n. 414 e delle Regole Operative adottate con Decreto Direttoriale MASE n. 22/2024, previo parere vincolante dei Comitati di Configurazione;

- delegare specifici compiti ai Consiglieri;

- nominare, ove opportuno, un Vice Presidente;

- istituire i comitati tecnici di progetto all'interno del Comitato Scientifico;

- nominare i membri del Comitato Etico non rimessi alla nomina dell'Assemblea e del Consiglio dei Fondatori;

- definire mediante regolamento le Configurazioni in cui sono suddivisi i membri, ai sensi dell'art. 12;

- istituire i Consigli di Configurazione, per ciascuna Configurazione ai sensi dell'art. 12;

- nominare l'Organo di Revisione;

- deliberare sull'ammissione dei Partecipanti;

- procedere all'accettazione di eredità, legati e contributi;

- approvare modifiche statutarie, lo scioglimento della Fondazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio, subordinando l'adozione delle relative delibere al parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio dei Fondatori;

- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei membri del Consiglio, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova della avvenuta ricezione. Le convocazioni sono inoltrate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. È ammessa la riunione totalitaria.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della

prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei membri ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti purché sia presente la maggioranza dei membri designati dai Fondatori Promotori. Tanto in prima quanto in seconda convocazione le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato. In caso di assenza di entrambi la riunione viene aggiornata.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

#### **Articolo 16 - Collegio dei Fondatori**

Il Collegio dei Fondatori è composto dai Fondatori e dai Fondatori Promotori.

Il Collegio dei Fondatori:

- stabilisce gli indirizzi generali della Fondazione ed i relativi programmi, nel rispetto degli scopi della Fondazione di cui all'art. 2;
- nomina i membri del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del membro la cui nomina è riservata all'Assemblea;
- nomina il Presidente all'interno del Consiglio di Amministrazione;
- nomina tre membri del Comitato Scientifico;
- nomina tre membri del Comitato Etico;
- definisce le linee di indirizzo per la destinazione degli importi pagati alla Fondazione dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli artt. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023, ss.mm.ii. (le tariffe incentivanti e il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata) e della Quota Eccedentaria;
- esprime pareri su ogni argomento sottopostogli dal

Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Fondatori è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei membri del Collegio, senza obblighi di forma. Le convocazioni sono inoltrate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. E' ammessa la riunione totalitaria.

Per la validità dell'adunanza del Collegio dei Fondatori è necessaria la presenza della maggioranza, rispettivamente, dei Fondatori e dei Fondatori Promotori. Le delibere, salvo diversa disposizione statutaria, sono prese a maggioranza dei presenti.

Le riunioni sono presiedute senza diritto di voto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato.

Le riunioni del Collegio dei Fondatori possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, con le modalità del precedente art. 15.

#### **Articolo 17 - Presidente della Fondazione - Vice Presidente**

Il Presidente è nominato inizialmente nell'atto costitutivo e, successivamente, dal Consiglio d'Amministrazione al proprio interno. Il Presidente resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega. In via generale, intrattiene rapporti con le autorità, pubbliche amministrazioni, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi italiani e stranieri, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea;
- convoca e presiede il Comitato Scientifico;
- convoca e presiede il Comitato Etico.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento con gli stessi poteri. Al Vice Presidente e ai consiglieri delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti, spetta la rappresentanza della Fondazione.

### **Articolo 18 - Assemblea**

L'Assemblea è costituita dai Fondatori Promotori, dai Fondatori e dai Partecipanti.

L'Assemblea provvede a:

- nominare un membro del Consiglio di Amministrazione;
- nominare due membri del Comitato Scientifico;
- nominare due membri del Comitato Etico;
- esprimere pareri consultivi, quando richiesti dal Consiglio di Amministrazione, sugli indirizzi generali della Fondazione ed i relativi programmi.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, su iniziativa del Presidente della Fondazione, che la presiede, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione o di un decimo dei Partecipanti senza obblighi di forma. L'Assemblea può svolgersi anche a distanza nel rispetto delle modalità di cui all'art. 15.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

I voti dei membri dell'Assemblea sono espressi in millesimi e ponderati per il 30% in proporzione alla contribuzione complessiva operata dai Fondatori Promotori e dai Fondatori al fondo di dotazione, mentre per il restante 70% a ciascun Partecipante per lo stesso numero.

Tanto in prima quanto in seconda convocazione le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei millesimi presenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

### **Articolo 19 - Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico è composto da 5 (cinque) membri nominati dall'Assemblea e dal Collegio dei Fondatori secondo quanto previsto dal presente Statuto, fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione. I componenti del Comitato Scientifico restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, salvo revoca del soggetto che li ha nominati. In caso di revoca o dimissioni, la sostituzione spetta al soggetto che ha nominato il membro revocato o dimissionario e il sostituto resta in carica fino alla fine del mandato del Comitato.

Il Comitato Scientifico svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il

parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato può articolarsi in comitati tecnici di progetto individuati dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce numero componenti, durata e funzioni.

Il Comitato Scientifico è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, ovvero da un soggetto dal medesimo delegato. È ammessa la costituzione in forma totalitaria.

Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

#### **Articolo 20 - Comitato Etico**

Il Comitato Etico è composto da 5 (cinque) membri nominati, dall'Assemblea e dal Collegio dei Fondatori secondo quanto previsto dal presente Statuto, fra persone che abbiano ricoperto ruoli di rilievo in enti o istituzioni, pubbliche o private, aventi scopo benefico nelle materie d'interesse della Fondazione. I componenti del Comitato Etico restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, salvo revoca del soggetto che li ha nominati. In caso di revoca o dimissioni, la sostituzione spetta al soggetto che ha nominato il membro revocato o dimissionario e il sostituto resta in carica fino alla fine del mandato del Comitato.

Il Comitato Etico svolge una funzione tecnico-consultiva in merito agli aspetti etici del programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato Etico è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, ovvero da un soggetto dal medesimo delegato. È ammessa la costituzione in forma totalitaria.

Il Comitato Etico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

#### **Articolo 21 - Comitati di Configurazione**

I Comitati di Configurazione sono istituiti per ciascuna Configurazione.

Ciascun Comitato di Configurazione è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, nominati:

Due membri dai Partecipanti che abbiano un punto di connessione nella Configurazione di riferimento. In questo caso, si applica quanto previsto all'art. 18, comma 5, rapportandolo alla totalità dei soggetti aventi diritto di voto per la nomina;

I restanti membri dal Collegio dei Fondatori. In questo caso,

il Collegio è composto dai soli Fondatori o Fondatori Promotori che abbiano punti di connessione all'interno della Configurazione e la decisione è presa a maggioranza.

I componenti dei Comitati di Configurazione restano in carica cinque anni dalla loro nomina, salvo revoca del soggetto che li ha nominati. In caso di revoca o dimissioni, la sostituzione spetta al soggetto che ha nominato il membro revocato o dimissionario e il sostituto resta in carica fino alla fine del mandato del Comitato.

I Comitati di Configurazione rilasciano:

- pareri non vincolanti sugli indirizzi generali della Fondazione al Collegio dei Fondatori e sulle linee di indirizzo per la destinazione della Quota Eccedentaria;
- parere vincolante al Consiglio di Amministrazione in merito al Regolamento di Configurazione e in merito alla individuazione degli enti no profit e del terzo settore cui destinare gli importi per realizzare progetti che forniscano benefici sociali ed ambientali al territorio della Configurazione, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Collegio dei Fondatori;
- parere vincolante al Consiglio di Amministrazione sulla delega della funzione di referente per la Configurazione di riferimento.

I Comitati di Configurazione rilasciano inoltre pareri consultivi, quando richiesti dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Fondatori.

#### **Articolo 22 - Organo di Revisione**

L'Organo di Revisione può essere monocratico o collegiale ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Se collegiale, è composto di tre membri, di cui uno con funzione di Presidente, tutti scelti tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili.

L'Organo di Revisione è organo tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

L'Organo di Revisione resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

#### **Articolo 23 - Scioglimento**

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Collegio dei Fondatori, che ne nomina il Liquidatore, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti. Eventuali diritti reali costituiti a favore della Fondazione si estinguono.

**Articolo 24 - Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

**Articolo 25 - Norma transitoria**

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori Promotori, anche inferiore nel numero a quanto previsto dal presente statuto, in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

I componenti gli organi così nominati resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina.

Firmato: LUCA BRIGNOLI - Notaio Giuseppe Antonio Angiolillo.